

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 3

(Relazione politico-programmatica regionale)(1)

1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) previsto dall' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 , la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all' articolo 7 della legge regionale 21/2007 , riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.

Note:

1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.